



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE ORDINANZE
Ordinanza N. 19 del 08/04/2024

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA II TAPPA DEL GIRO D'ABRUZZO NEL GIORNO 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che in data 10/04/2024 nel territorio di Alanno vi sarà la partenza della II tappa della manifestazione ciclistica denominata "GIRO D'ABRUZZO";

Accertato che, per l'occasione, nei vari tavoli tecnici tenutisi presso la prefettura di Pescara sono state stabilite le modalità di svolgimento e la regolamentazione temporanea della circolazione stradale;

Vista l'autorizzazione della Provincia di Chieti per la manifestazione anzi detta;

Visto il D.l.gs 285/1992, Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1. Dalle ore 15:00 del 09/04/2024 alle ore 16:00 del 10/04/2024 sono vietati il transito e la sosta nella Piazza retrostante il Palazzo delle Scuole sito in Centro Urbano e intera Piazza Umberto I ad eccezione del personale addetto alla gara ciclistica e mezzi di soccorso.
2. Dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del 10/04/2024 sono vietati il transito e la sosta in Via Roma, ad eccezione del personale addetto alla gara ciclistica e mezzi di soccorso.
3. Dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del 10/04/2024 sono vietati il transito e la sosta nell' area antistante il cimitero di Alanno C.U., intero tratto strada consortile Alanno Paese-Santa Maria del Carmine e parcheggio campo sportivo ad eccezione del personale addetto alla gara ciclistica e mezzi di soccorso.
4. Dalle ore 09:00 alle ore 15:00 del 10/04/2024 sono vietati il transito e la sosta in Via Dante Alighieri, Piazza Trieste, Via Garibaldi, Via Marzoli .
5. Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del 10/04/2024 è vietato il transito e la sosta in Via XX Settembre nel tratto compreso fra intersezione con Via Roma ad intersezione con Via Garibaldi, Via Pomilio, Via Gran Sasso , Via Ponte Fara, Via Borsellino, Via Matteotti, Via Delle Nazioni Unite, Via Del Lavoro.
6. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si provvederà con le segnalazioni manuali delle Forze dell'Ordine presenti in loco.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Non sono tenuti al rispetto dei divieti e limitazioni di cui sopra i veicoli adibiti al trasporto di mezzi e materiali necessari alla realizzazione della manifestazione in parola.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, al quale viene trasmesso il presente provvedimento, è incaricato di far apporre la relativa segnaletica, specificando che questo Ufficio, per le necessarie indicazioni, sarà a disposizione dei dipendenti incaricati.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il funzionario dell'Ufficio Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Alanno, 08/04/2024



Il Responsabile

Dott.ssa GRANDE ANNAMARIA